



Comune di **OZZERO**
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DECRETO DEL SINDACO
N.8-19 DEL 22 LUGLIO 2019

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (LEGGE N. 190/2012) E IN MATERIA DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (ART. 43 DEL D.LGS. N. 33/2013) – CONFERMA NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Soggetti destinatari:

DOTT.PAOLO PEPE



IL SINDACO

RICHIAMATI:

- a) l'articolo 4, comma 1 lettera e), del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii;
- b) l'articolo 50, comma 10, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei Responsabili di Uffici e Servizi;
- c) l'articolo 97, comma 4, lettera d), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii con cui è stabilito che il Segretario Comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia;

DATO ATTO CHE:

- a) con Legge 6 novembre 2012, n. 190 ss.mm.ii., il legislatore ha varato le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;
- b) l'art.1, comma 7 della legge 190/2012 ss.mm.ii. impone l'individuazione, all'interno della struttura organizzativa dell'Ente del Responsabile della prevenzione della corruzione;
- c) l'art.1, comma 9, lett. f) della Legge 190/2012 ss.mm.ii., prevede che nell'ambito del piano di prevenzione della corruzione siano individuati "specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge";
- d) negli enti locali, tale Responsabile è individuato, di norma, nel Segretario dell'Ente, salva diversa e motivata determinazione;

PRECISATO CHE il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:

- a) entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il "Piano triennale di prevenzione della corruzione", la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'Amministrazione (art.1, comma 8, Legge n.190/2012 ss.mm.ii.);
- b) entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- c) verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del "Piano triennale di prevenzione della corruzione";
- d) propone la modifica del Piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- e) d'intesa con il responsabile di servizio competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- f) entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo;
- g) nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il responsabile di servizio lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull'attività;
- h) segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica gli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

PRECISATO INOLTRE CHE:

- a) il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” e, più in generale l’attuazione del principio di trasparenza, realizza di per sé una misura di prevenzione, consentendo il controllo da parte degli utenti dello svolgimento dell’attività amministrativa;
- b) in coerenza con quanto previsto dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e al P.N.A. 2016, il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” è confluito nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione in una specifica sezione dello stesso;

ATTESO che il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Circolare n.1 del 25 gennaio 2013 ha precisato che la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del Segretario che, secondo l’articolo 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

ATTESO altresì, che il Dipartimento della Funzione Pubblica:

- a) ha precisato che la scelta dovrebbe ricadere su un dirigente che:
 - 1. non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna;
 - 2. non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari;
 - 3. abbia dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo;
- b) ha segnalato l’inopportunità di nominare coloro che si trovino in una situazione di potenziale conflitto di interessi, come chi opera in settori tradizionalmente esposti al rischio di corruzione: uffici che seguono le gare d’appalto o che gestiscono il patrimonio;
- c) con circolare n. 1 del 25/01/2013, par. 2.5. ha dettato regole per il raccordo tra il responsabile della prevenzione e gli altri organi e figure presenti nell’Amministrazione, prevedendo che, fermi restando i compiti, le funzioni e le responsabilità del responsabile per la prevenzione, la possibilità di optare per la concentrazione delle responsabilità in capo ad un unico soggetto, ove ciò sia ritenuto più efficiente;
- d) CIVIT, con Circolare n. 15/2013, in tema di organo competente a nominare il responsabile prevenzione della corruzione nei Comuni, ha chiarito che il titolare del potere di nomina va individuato nel Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo;

RICHIAMATO il proprio e precedente Decreto sindacale n. 5 del 03/12/2013 con il quale si individuava il Segretario Comunale quale Responsabile in materia di prevenzione della corruzione e in materia di attuazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, sino alla scadenza del mandato elettorale, tenuto conto che il punto 2.1 “I termini e la competenza per la designazione, i requisiti, la durata e il trattamento dell’incarico” della sopra citata circolare n. 1/2013, stabilisce che *la legge non prevede un termine per la nomina e, pertanto, le amministrazioni debbono provvedere tempestivamente*”;

PRESO ATTO che in data 26/05/2019 si sono svolti i comizi per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Ozzero;

RITENUTO, pertanto, in virtù del Decreto n. 5 del 03/12/2013 di cui sopra di confermare, sino alla scadenza del mandato elettorale, il Segretario Comunale quale responsabile in materia di prevenzione della corruzione e in materia di attuazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate;

VISTO l’art. 99 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 1, comma 7 della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;

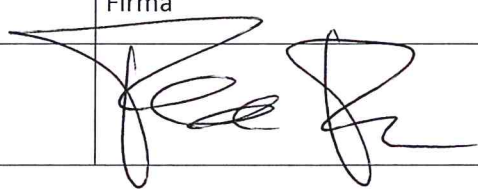
DECRETA

1. di dare atto che sino alla scadenza del mandato elettorale, il Segretario Comunale Dott. Paolo Pepe è confermato quale responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 così come modificata dal D.Lgs. n. 97/2016;
2. di trasmettere copia del presente decreto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
3. ai fini della massima trasparenza e accessibilità di pubblicare in modo permanente copia del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" (art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.)

Ozzero li 22/07/2019


IL SINDACO
(Ing. Guglielmo Villani)

per accettazione

Nome e Cognome	Firma	data
PAOLO PEPE		22/07/2019

Si attesta l'autenticità della firma in mia presenza

Ozzero Li 22/07/2019



IL SINDACO
(Ing. Guglielmo Villani)

